



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – art. 63 CGS – specificità dei mezzi d'impugnazione

Descrizione

Anche nel giudizio sportivo – secondo i principi generali dell'ordinamento processuale - vige il principio della specificità dei motivi di impugnazione. Pertanto non è sufficiente la mera istanza di revocazione o revisione, essendo necessario formulare specifiche richieste in ordine alla decisione di merito onde il reclamo è da ritenersi inammissibile se la parte abbia ommesso di indicare con doverosa puntualità il motivo e/o i motivi che dovrebbero indurre il Collegio ad annullare le decisioni impugnate e a sostituirle con altre decisioni di merito.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 57/CFA/2019-2020/C

Presidente

Torsello

Relatore

Torsello

Riferimenti normativi

art. 63 CGS;

Provvedimenti

Sezioni Unite - DECISIONE N. 057CFA del 4 marzo 2020 (SIG. PAOLONI MARCO - PROCURA FEDERALE)